

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SECONDA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI FERVİ S.P.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA (*)

**Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento
dell'Obbligo di Acquisto come richiamati dall'art. 10 dello Statuto sociale
(mediante la Procedura Congiunta)**

Modalità e termini per il Delisting delle Azioni Fervi

() Comunicazione diffusa da Fervi S.p.A. per conto dell'Offerente Seconda S.r.l.*

Vignola (MO), 19 novembre 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**") promossa da Seconda S.r.l. ("**Offerente**"), avente ad oggetto massime n. 286.190 azioni ordinarie di Fervi S.p.A. ("**Fervi**" o "**Emittente**"), alla data del Documento di Offerta pari all'11,27% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente rende noto i risultati definitivi dell'Offerta.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in via volontaria dall'Offerente.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (i.e. dal 29 ottobre 2025 al 18 novembre 2025, estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 156.090 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 6,15% del capitale sociale dell'Emittente e al 54,54% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.536.462,50. Risultano pertanto confermati i risultati provvisori comunicati in data 18 novembre 2025.

Alla luce di quanto precede, alla Data di Pagamento, l'Offerente verrà a detenere, computando le Azioni Proprie, n. 2.409.150 Azioni, pari al 94,88% del capitale sociale dell'Emittente.

Condizione di Efficacia

In considerazione dei risultati definitivi dell'Offerta, come sopra riportati, l'Offerente conferma, come già comunicato in data 31 ottobre 2025 e in data 18 novembre 2025, l'intervenuto avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta. Pertanto, l'Offerta è efficace e può essere perfezionata.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

Il Corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 16,25 per Azione, sarà pagato agli Aderenti all'Offerta in data 25 novembre 2025 ("**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 2.536.462,50. Non è previsto il pagamento di interessi sul corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi sarà trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento dell'Obbligo di Acquisito

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.10.1.II del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto, come richiamato dall'articolo 10 dello Statuto, di cui l'Offerente ha dichiarato di avvalersi nel Documento di Offerta. Come precisato nel Documento di Offerta, essendo stata superata la soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente, esercitando il Diritto di Acquisto l'Offerente adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto in relazione alle Azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (*i.e.* n. 130.100 Azioni, rappresentative del 5,12% del capitale sociale dell'Emittente, "**Azioni Residue**"), dando corso ad un'unica procedura ("**Procedura Congiunta**").

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 16,25 ("**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 2.114.125,00 ("**Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 1° dicembre 2025. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente, in conformità al disposto di cui all'art. 111, comma 3 del TUF.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3 del TUF.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad

esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non l'abbiano richiesto perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.

Esclusione dalle negoziazioni delle Azioni

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto, come richiamati dall'art. 10 dello Statuto dell'Emittente, Borsa Italiana S.p.A. disporrà che le Azioni dell'Emittente siano sospese dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 27 e del 28 novembre 2025 e la loro esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 1° dicembre 2025 ("**Delisting**").

* * *

Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, www.fervi.com, Sezione *Investors/OPA*.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Fervi S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia della comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Fervi S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale

Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.